



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI: MODIFICHE IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI
DEFAULT**

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Giugno 2020

Sommario

1.Introduzione.....	2
2.La definizione di <i>default</i> : la soglia di rilevanza e le modalità di applicazione.....	3

1. Introduzione

Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB svolgono, previa autorizzazione, attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ⁽¹⁾, assumendo pertanto lo stesso rischio di credito sostenuto dalle banche. La disciplina sul rischio di credito riveste quindi la stessa rilevanza per entrambe le tipologie di intermediari al fine di garantirne la stabilità.

In conformità al principio della vigilanza equivalente, la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” assoggetta gli intermediari finanziari a un regime prudenziale analogo a quello delle banche, opportunamente adattato per tenere conto delle loro specifiche caratteristiche. Per gli aspetti relativi alla misurazione e al controllo dei rischi, la Circolare n. 288 fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation - CRR*) ⁽²⁾. Con specifico riferimento al rischio di credito, si applicano quindi agli intermediari finanziari le disposizioni del CRR in materia di metodo standardizzato e metodo IRB ⁽³⁾, incluse le disposizioni sulla definizione di *default* (art. 178 CRR).

Successivamente all’emanazione della Circolare 288, le disposizioni del CRR sono state integrate con il Reg. delegato UE n. 171/2018 (di seguito, RD) e le Linee guida EBA (di seguito, LG) sulla definizione di *default* (EBA/GL/2016/07) al fine di accrescere il grado di armonizzazione della disciplina prudenziale delle banche europee. In Italia la Banca d’Italia ha recepito tali previsioni per le banche meno significative nel 2019 ⁽⁴⁾; è quindi ora opportuno valutare la necessità di estendere tale disciplina di attuazione anche agli intermediari finanziari, modificando le disposizioni di vigilanza a loro applicabili.

Per quanto attiene alla **definizione di *default*** prevista dall’articolo 178 CRR, il RD stabilisce i criteri in base ai quali un’esposizione creditizia per la quale il debitore è in arretrato va considerata rilevante e, quindi, classificata in stato di *default* e indica i termini per l’applicazione della soglia di rilevanza a fini prudenziali. Le LG sulla definizione di *default* specificano, invece, i criteri di calcolo dei giorni di scaduto, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell’identificazione del probabile inadempimento, i criteri minimali di uscita dallo stato di *default* e le regole di applicazione della definizione di default alle esposizioni creditizie *retail*.

Questi due atti introducono alcune differenze di rilievo rispetto al quadro normativo attualmente applicato dagli intermediari finanziari; rilevano in particolare la diversa **soglia di**

⁽¹⁾ Fanno eccezione gli operatori che richiedono l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di *servicing* nelle operazioni di cartolarizzazioni.

⁽²⁾ Corrispondentemente, è stata modificata la disciplina segnaletica contenuta nella Circolare n. 217 del 1996.

⁽³⁾ Cfr. CRR Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 1 “Principi generali”, Capo 2 “Metodo standardizzato” e Capo 3 “Metodo basato sui modelli interni”.

⁽⁴⁾ Cfr. Attuazione del regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017 e degli Orientamenti sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, consultabile in <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2019/attuazione-regolamento-delegato/index.html>.

rilevanza (pari al 5% a fronte dell'1% introdotto per le banche in attuazione del RD) e le **modalità di calcolo delle esposizioni in default**. Con riferimento a quest'ultimo profilo si segnalano differenze in relazione a: i) la possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore (non prevista dal RD); ii) le modalità di conteggio dei giorni di scaduto; iii) i criteri per l'uscita dalle esposizioni creditizie deteriorate; iv) il trattamento di alcune categorie di esposizioni (in particolare *factoring* e esposizioni verso amministrazioni pubbliche).

Il mantenimento del quadro regolamentare vigente in materia di definizione di *default* per gli intermediari finanziari e la conseguente diversità di disciplina rispetto a quella adottata per le banche **potrebbero risultare inadeguati ai fini di un'omogenea rappresentazione dell'esposizione al rischio di credito del sistema finanziario e di un suo opportuno monitoraggio**. Inoltre, un trattamento non uniforme della stessa attività potrebbe non essere coerente con i principi della vigilanza equivalente e di neutralità della normativa rispetto ai rischi assunti dagli intermediari, con riflessi anche sulla posizione dei singoli debitori.

In conformità agli artt. 3 e 5 del Regolamento per l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, è stata svolta questa analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per valutare i costi e i benefici connessi all'estensione delle nuove disposizioni sulla definizione di *default* delle banche agli intermediari finanziari. L'AIR è stata svolta in forma semplificata ed ha a carattere qualitativo per l'indisponibilità di dati ⁽⁵⁾.

2. La definizione di *default*: la soglia di rilevanza e le modalità di applicazione

L'art. 178 CRR fornisce la definizione di *default* a fini prudenziali per le banche, delegando all'EBA la definizione di alcuni profili tecnici necessari per la sua applicazione. Questi ultimi sono confluiti nel RD e nelle LG sulla definizione di *default*.

Il RD ha fissato la soglia di rilevanza da utilizzare per la classificazione in *default* delle esposizioni per le quali il debitore è in arretrato (c.d. condizione di *default* oggettiva), prevedendo una soglia assoluta (100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 per le altre) e una relativa (1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore, senza distinzioni tra quelle al dettaglio e le altre) ⁽⁶⁾; un'esposizione scaduta è considerata rilevante se sono superate entrambe le soglie. Il RD ha inoltre escluso la possibilità di effettuare la compensazione tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore.

Le LG hanno regolato le diverse fasi del processo di identificazione, monitoraggio ed eventuale uscita dallo stato di *default*. In particolare, esse hanno: i) definito i criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la classificazione in *default*; ii) fornito alcuni indicatori di probabile inadempimento (ad esempio, una determinata riduzione del valore dell'obbligazione in sede di ristrutturazione); iii) indicato i criteri da utilizzare per determinare l'uscita dallo stato di *default*,

⁽⁵⁾ In sede di consultazione della nuova disciplina prudenziale per le banche anche gli intermediari finanziari erano stati invitati a fornire evidenze utili a fissare la soglia di rilevanza sul *default* considerata l'impossibilità di utilizzare i dati disponibili per stimare l'impatto sui requisiti patrimoniali derivante dall'applicazione di diverse soglie. Tale richiesta non è stata però soddisfatta.

Cfr: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2019/attuazione-regolamento-delegato/index.html>.

⁽⁶⁾ Ai sensi del RD delegato, le autorità competenti possono fissare una soglia assoluta inferiore o modificare la soglia relativa in un *range* compreso tra lo 0 % e il 2,5 %, se sono rispettate le condizioni previste dal RD, dandone apposita giustificazione all'EBA. La percentuale dell'1% è stata scelta dalla Banca d'Italia per la definizione della soglia di rilevanza per le banche. Non è stata inoltre ridotta la soglia quantitativa assoluta.

stabilendo un tempo minimo di tre mesi dal momento in cui la condizione per la classificazione in stato di *default* non è più soddisfatta.

Il RD e le LG devono essere analizzati in maniera integrata e coordinata contenendo profili complementari della stessa disciplina. Pertanto, non essendo possibile svolgerne una valutazione separata, sono state identificate le due seguenti opzioni regolamentari:

- **H0 - mantenere lo *status quo*;**
- **H1 - estendere integralmente il RD e le LG (7);**

Con l'opzione H0, coesisterebbero soglie di rilevanza differenti tra operatori bancari (1%) e non bancari (5%), nonché differenze sostanziali nelle relative modalità di determinazione (ad es., attualmente gli intermediari finanziari possono compensare le esposizioni scadute/sconfinanti con i margini disponibili eventualmente esistenti verso il medesimo debitore, mentre il RD esclude questa possibilità per le banche). Il mantenimento dello *status quo* comporterebbe una serie di conseguenze rilevanti: i) in assenza di criteri omogenei tra banche e intermediari finanziari non sarebbe possibile condurre una valutazione dell'esposizione al rischio di credito del sistema finanziario nel suo complesso sulla base di criteri omogenei; ii) si creerebbe disparità di trattamento tra debitori, che verrebbero classificati in *default* sulla base di criteri differenti a seconda che il credito sia erogato da banche o da intermediari finanziari; iii) le difformità tra la disciplina bancaria e quella finanziaria non sarebbero in linea con i principi della vigilanza equivalente e della neutralità della normativa, secondo cui rischi analoghi andrebbero trattati ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali in modo coerente.

Dal punto di vista dei costi per il sistema finanziario, il mantenimento dello *status quo* avrebbe implicazioni diverse a seconda che gli intermediari finanziari svolgano la loro attività su base individuale o all'interno di gruppi bancari: mentre nel primo caso gli intermediari non sosterebbero costi aggiuntivi, nel secondo per garantire contestualmente il rispetto della disciplina bancaria su base consolidata e di quella specifica degli intermediari finanziari su base individuale, si potrebbe creare l'esigenza, all'interno dei gruppi bancari di appartenenza degli intermediari finanziari, di sostenere costi aggiuntivi per il mantenimento di un doppio sistema informativo e di reporting per la classificazione delle esposizioni. Complessivamente, questa opzione comporterebbe l'applicazione di regole differenti a seconda che un intermediario finanziario appartenga o meno a un gruppo bancario.

All'opzione H1 corrisponderebbero non trascurabili costi di implementazione con riferimento sia all'attività di ricognizione del portafoglio crediti in essere (con potenziale necessità di effettuare rettifiche sui crediti) sia agli adeguamenti da apportare ai sistemi informativi e alle procedure. Rispetto all'opzione H0 verrebbe però meno la necessità mantenere un doppio sistema di rilevazione prudenziale e segnaletico per gli intermediari che fanno parte di gruppi bancari.

Ai maggiori costi di implementazione corrisponderebbero però benefici sostanziali in termini di: i) omogenea rappresentazione del fenomeno dell'esposizione al rischio di credito tra banche e intermediari finanziari e adeguata ricognizione dello stesso a livello di sistema e ii) parità di trattamento tra debitori.

L'analisi costi-benefici delle opzioni suggerisce pertanto la preferibilità dell'opzione H1 che risulta più idonea a garantire una corretta applicazione del principio di vigilanza equivalente.

(7) In particolare, nella definizione dell'opzione H1, per il RD sono state utilizzate le soglie che la Banca d'Italia ha previsto per le banche in attuazione delle discrezionalità previste dallo stesso RD.